CAMERA DEI DEPUTATI N. 4404

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 dicembre 1962 *(Stampato n. 2177)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

—

Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 dicembre 1962

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai Ministri per la pubblica istruzione, per la difesa e per il coordinamento della ricerca, è demandato il compito di:

a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e sta-

bilire le direttive generali per il suo potenziamento in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;

b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di ricerca di interesse nazionale e sovraintendere al loro svolgimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, caso per caso, quando ne ravvisi l'opportunità, che altri Ministri prendano parte ai lavori del Comitato.

Alle sedute del Comitato partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato di ministri si aduna almeno una volta ogni quadrimestre.

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i competenti organi del Consiglio stesso e l'Assemblea dei Comitati nazionali prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4, presenta al Comitato di Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da apposite relazioni, nonché proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese.

La relazione generale, approvata dal Comitato di Ministri, viene allegata alla relazione economica presentata annualmente dal Ministro per il bilancio.

ART. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 le somme assegnate negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri a scopi di ricerca scientifica, ed eventualmente ripartite in più capitoli, saranno, per ogni Ministero, raggruppate in un unico capitolo, sotto la denominazione: « Spese per la ricerca scientifica ».

ART. 4.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 140 membri, dei quali:

a) 48 sono eletti dai professori di ruolo nelle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 24 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 16 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera *a*), fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) 8 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera *b*), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

e) 20 sono eletti da esperti e da ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

f) 12 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

g) 12 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine, sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria.

ART. 5.

Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, quelle relative allo stato giuridico, ai ruoli organici ed al trattamento eco-

nomico del personale scientifico e tecnico a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di presidenza del Consiglio stesso.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1.

ART. 6.

Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Ministeri interessati, può avvalersi dell'opera di istituti scientifici dipendenti dalle Università, o da altri Enti, o da Amministrazioni pubbliche, o da privati, in base ad accordi o convenzioni da stipulare, di volta in volta, tra il Consiglio stesso e le Amministrazioni, gli Enti ed i privati interessati.

ART. 7.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è abrogato.

ART. 8.

Entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di ministri di cui all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei due precedenti quadrienni.